

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1469}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO, TRE-
MAGLIA, FRANCHI FRANCO, FORNER, TASSI, BOETTI
VILLANIS AUDIFREDI, BERSELLI, GUARRA, ZANFAGNA,
MAZZONE, VALENSISE, AGOSTINACCHIO, TATARELLA,
LO PORTO**

Presentata il 21 marzo 1984

**Immissione straordinaria di uditori giudiziari nei ruoli
della magistratura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le difficoltà in cui si dibatte la magistratura, le disfunzioni dei servizi, la sempre minor fiducia del cittadino nella giustizia, sono purtroppo e da anni ben note non solo agli operatori del diritto, ma anche alla pubblica opinione.

Ad ogni inaugurazione dell'anno giudiziario, i più alti responsabili della magistratura, denunciano ritardi, appesantimenti, preoccupazioni, ma ai loro rilievi, alla reiterazione di queste denunce, sembra che il Governo si sia assuefatto poiché lascia proseguire l'andazzo, non interviene e nella migliore delle ipotesi... promette.

Vogliamo sottoporre, onorevoli colleghi, alla vostra attenzione alcuni dati che ci sembrano altamente significativi. Attualmente il ruolo organico della magistratura comprende — sulla carta — 6.902 unità, ma in relazione all'effettivo numero dei magistrati che prestano servizio nel campo della giustizia attiva, si deve tener conto delle naturali vacanze, della destinazione ad altri uffici ed incarichi, come i 128 magistrati che si trovano presso il Ministero di grazia e giustizia. Il ruolo prevede, inoltre, la seguente suddivisione: 599 magistrati di Cassazione; 5.953 fra magistrati d'appello, di tribunale ed aggiunti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giudiziari; 150 uditori; 200 uditori con funzione di pretore.

Prendendo, ora, in esame i dati pubblicati dall'ISTAT, vediamo che nel campo civile, alla fine del 1981 erano pendenti in primo grado 1.201.855 procedimenti, oltre a 123.706 in grado di appello, cioè un totale di 1.325.561. Passando nel campo penale, a fine anno, fra istruttoria e primo grado nei vari uffici e fasi, erano pendenti 1.829.673 procedimenti oltre a 108.370 in grado di appello, il che dà un totale di 1.938.043 procedimenti.

Sommando, ora, i procedimenti civili e quelli penali, si ha il totale generale di 3.338.016 procedimenti pendenti alla fine del 1981.

Ciò significa che, ammettendo la presenza in servizio di tutti i 6.092 magistrati previsti dalla pianta organica — e formuliamo la migliore delle ipotesi — ciascun magistrato avrebbe iniziato il 1982 con un carico di oltre 480 procedimenti, senza tenere conto di quelli sopravvenuti nel 1982 e che furono 787.134 in campo civile ed in primo grado, e nella spaventevole cifra di 5.837.705 procedimenti fra istruttoria e giudizio nelle preture, nei tribunali ed in Corte d'assise.

Bastano queste cifre da sole per dimostrare l'impossibilità assoluta di far fronte ad un simile carico di procedimenti con un organico di 6.092 magistrati.

Da qui la presente proposta di legge che, di fronte all'eccezionale gravità dello stato della giustizia, propone un intervento altrettanto eccezionale, cioè l'immissione nei ruoli di 1.800 uditori giudiziari.

Si tratta, senz'altro, di un numero che può fare impressione, ma di fronte ai dati sopra esposti sullo stato della giustizia, o si affronta il problema con decisa volontà, oppure ci si deve rassegnare, a breve termine, ad una paralisi totale della giustizia.

I 1.800 nuovi uditori giudiziari, secondo la nostra proposta di legge, per entrare nella magistratura debbono superare un concorso per titoli ed esame-colloquio. Al concorso, da svolgersi contemporaneamente presso ciascuna Corte d'appello, sono ammessi soltanto i procuratori legali con almeno tre anni di professione e gli avvocati, ma per tutti con il limite di 35 anni di età.

Solo seguendo questo sistema — eccezionale e straordinario, lo ammettiamo noi stessi per primi — si potrà sperare in una ripresa funzionale della giustizia.

Preghiamo, quindi, gli onorevoli colleghi di esaminare attentamente questa proposta di legge e di voler confortare con il proprio voto non tanto la nostra aspettativa quanto quella del cittadino che attende giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga ad ogni vigente limitazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è bandito, contemporaneamente in ogni distretto di Corte d'appello, un concorso straordinario per titoli ed esami per l'assunzione nella carriera giudiziaria di 1.800 uditori giudiziari.

ART. 2.

Al concorso straordinario possono partecipare i cittadini italiani d'ambo i sessi, laureati in giurisprudenza, di età non superiore ai 35 anni alla data dell'inizio delle prove, che hanno esercitato per almeno tre anni la professione di procuratore legale, oppure avvocati. I candidati debbono godere dei diritti civili, non aver subito condanne e non aver carichi pendenti, avere condotta civile e morale specchiata, essere di sana e robusta costituzione fisica in relazione alla funzione d'assumere.

Il Consiglio dell'ordine, a richiesta del concorrente, invia al Consiglio giudiziario della Corte d'appello, un motivato giudizio sull'attività svolta dal concorrente, sulla sua capacità a bene espletare i compiti di magistrato e quanto altro necessario per la più completa individuazione delle capacità del soggetto. Copia della dichiarazione viene inviata dal Consiglio dell'ordine all'interessato.

ART. 3.

Gli esami del concorso hanno luogo per colloquio su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

- 1) diritto e procedura civile;

- 2) diritto e procedura penale;
- 3) diritto costituzionale ed amministrativo;
- 4) ordinamento giudiziario.

Costituiscono titolo:

- a) la votazione conseguita nella laurea in giurisprudenza;
- b) ogni semestre di professione di procuratore legale o di avvocato;
- c) ogni anno di assistentato o di insegnamento universitario e di docenza;
- d) pubblicazioni di carattere giuridico, compresi articoli su riviste specializzate con esclusione di cronache giudiziarie;
- e) attività di consulenza giuridica presso enti pubblici nazionali o internazionali;
- f) eventuali seconde lauree o specializzazioni.

Il punteggio, per ciascun titolo sopra indicato, è stabilito dal bando di concorso, che determina inoltre gli altri titoli di preferenza previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblici concorsi, ma a questi, in nessun caso, può essere assegnato un punteggio superiore ad un ventesimo del minor punteggio previsto per i titoli di cui al secondo comma del presente articolo.

Il controllo e la valutazione dei titoli sono effettuati da ciascun Consiglio giudiziario delle Corti d'appello.

ART. 4.

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso con la documentazione dei titoli, scade il sessantesimo giorno dalla data del bando.

Le prove di concorso hanno inizio entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

ART. 5.

Sono dichiarati vincitori del concorso coloro che nelle prove orali conseguono una media non inferiore agli 80 centesimi e con votazione non inferiore ai 65 centesimi in ogni materia.

La valutazione dei titoli viene comunicata analiticamente e globalmente al candidato subito dopo l'annuncio dell'esito dell'esame.

Il punteggio totale dei titoli viene sommato alla media complessiva dell'esame ed il totale che ne risulta costituisce graduatoria sino alla copertura dei posti disponibili in ogni distretto di Corte d'appello.

ART. 6.

Quando in un distretto di Corte d'appello non risultano coperti tutti i posti messi a concorso, essi sono attribuiti ai vincitori del concorso in altri distretti, ma non assunti per esaurimento dei posti disponibili.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede all'applicazione di quanto previsto nel comma precedente sulla base del criterio dei più alti punteggi.

ART. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono modificate le tabelle organiche e quella per la ripartizione nei singoli uffici e sedi.

ART. 8.

Per il tirocinio giudiziario degli uditori di cui alla presente legge si applicano le norme attualmente in vigore.

ART. 9.

Gli uditori giudiziari sono assunti in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1985.

ART. 10.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dall'anno finanziario 1985.